



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale**  
**Bari**

**DECRETO DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO**  
**INFORMAZIONE DI GARANZIA**  
**artt. 247 e segg., 253 e segg., 369 c.p.p.**

**Il Pubblico Ministero**

visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di:

**COVIELLO Vincenzo** (n. Bitonto il 10.6.1972 ed ivi residente [REDACTED] persona sottoposta ad indagini in relazione ai seguenti reati:

- 1)** *artt. 110, 56 e 256, commi 1 e 2, c.p. perché, verosimilmente in concorso e previo concerto con persona/e da identificare (mandante/i degli accessi abusivi al sistema informatico del Gruppo Intesa San Paolo e destinataria/e delle informazioni acquisite tramite l'accesso abusivo), poneva in essere le condotte di accesso abusivo di cui al capo n. 2) e dunque di accesso indebito ai dati finanziari di istituzioni poste a fondamento della Repubblica (presidente del Senato della Repubblica, presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Difesa, componenti del Parlamento della Repubblica) e loro familiari e/o collaboratori, al fine di procurare a sé e/o ad altri, attraverso la consultazione di quei dati, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato dovevano rimanere segrete; in tal modo e comunque poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi notizie del tipo sopra menzionato.*  
*In Bisceglie (e Bari per connessione con il reato distrettuale di cui al capo 2) ) tra il 21.2.2022 al 24.4.2024.*
- 2)** *artt. 110, 81 comma 1 e 2, 61 n. 2), e 615-ter, comma 1, c.p., perché, anche al fine di commettere il delitto di cui al capo n. 1), con abuso delle sue mansioni di dipendente dell'Istituto San Paolo s.p.a. assegnato al distaccamento di Bisceglie della Filiale Agribusiness di Barletta e con abuso dei poteri, si introduceva nel sistema informatico e telematico dell'anzidetto istituto di credito protetto di misure di sicurezza, ivi mantenendovisi contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderlo.*  
*In particolare, eseguiva n. 6637 accessi abusivi relativi n. 679 filiali dell'Istituto San Paolo s.p.a. e a n. 3572 clienti di, tra i quali le personalità indicate al capo 1) e il querelante prof. Antonio Moschetta (querela del 22 luglio 2024).*  
*In Bisceglie-Bari nelle date indicate al capo 1)*

ritenuto che, alla stregua di quanto si legge nell'annotazione di indagine prot. n. 235/12-0/2024 di prot.llo redatta il 25.9.2024 dalla Sezione di Polizia Giudiziaria-Aliquota Carabinieri, ricorre, in presenza del *fumus* dei reati come sopra allo stato ipotizzati, il presupposto normativo ex art. 247 e segg. c.p.p. del *fondato motivo* di ritenere che la persona sottoposta alle indagini occulti sulla persona e/o negli immobili nella sua disponibilità le cose precisate nella parte dispositiva del presente provvedimento (corpo dei reati per cui si procede e/o cose pertinenti ai reati per cui si procede, necessarie al riscontro del quadro accusatorio e alla individuazione dei concorrenti negli stessi), e che le cose anzidette possano rinvenirsi presso il luogo di prestazione (postazione) dell'attività lavorativa sino al licenziamento e/o nei sistemi informatici e telematici esistenti in quel luogo;

visti gli artt. 247 e segg., 253 e segg, 369 c.p.p.;

#### DISPONE

- 1) la perquisizione della persona sottoposta alle indagini sopra indicata;
- 2) la perquisizione dell'abitazione, dei luoghi chiusi alla stessa adiacenti e di ogni altro luogo e veicolo nella disponibilità della persona sottoposta alle indagini;
- 3) la perquisizione della *ex* postazione di lavoro della persona sottoposta alle indagini presso il Distaccamento di Bisceglie della Filiale Agribusiness di Barletta - Gruppo Intesa San Paolo s.p.a.;

perquisizioni finalizzate alla ricerca e al successivo **sequestro** di quanto segue costituente corpo dei reati per cui si procede e/o cose pertinenti ai reati per cui si procede, necessarie al riscontro del quadro accusatorio e alla individuazione dei concorrenti negli stessi:

- 1) apparecchi telefonici in uso dal 16.9.2022 alla persona sottoposta alle indagini, per la ricerca negli stessi e acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, corrispondenza, dati, informazioni, programmi informatici e, comunque, tracce relativi ai reati per cui si procede nei suoi confronti;
- 2) *personal computer, tablet, notebook*, chiavi *usb* e altri supporti informatici, per la ricerca e l'acquisizione di quanto indicato al punto 1);
- 3) periferiche (*personal computer, notebook, tablet, hard disk*, telefono aziendale, ecc.) utilizzate da Coviello Vincenzo presso la sua *ex* postazione di lavoro presso la filiale Agribusiness di Barletta – Distaccamento di Bisceglie.

Si precisa che:

- ove i dati, le informazioni e i programmi informatici o, comunque, tracce comunque pertinenti ai reati in ipotesi si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorchè protetto da misure di sicurezza, la perquisizione dovrà essere eseguita, adottando, **con l'ausilio di un consulente tecnico informatico che si autorizza a nominare direttamente**, misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, **astendosi comunque da ogni accertamento non ripetibile**;

- prima di procedere alla perquisizione personale dovrà essere consegnata copia del presente decreto all'interessato, il quale dovrà essere avvisato della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 c.p.p.;
- nell'atto di iniziare le perquisizioni locali, copia del presente decreto sarà consegnata alla persona sottoposta alle indagini, se presente e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 c.p.p.; in mancanza delle sopra indicate persone, la copia è consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
- considerata la facile occultabilità delle cose da ricercare sulla persona, potranno essere perquisite, ove si ritenga al momento dell'esecuzione dell'atto che le stesse occultino il corpo del reato o cose a quello pertinenti, le persone presenti o sopraggiunte, cui (indicandone nel verbale i motivi) potrà anche essere impedito l'allontanamento prima della conclusione delle operazioni;
- - in caso di spontanea consegna di quanto ricercato la perquisizione non dovrà essere eseguita; le perquisizioni delle abitazioni e dei luoghi chiusi non potranno essere iniziate prima delle ore 7:00 e dopo le ore 20:00;

#### DELEGA

all'esecuzione del presente provvedimento gli ufficiali di polizia giudiziaria della sezione di polizia giudiziaria di questa Procura aliquota carabinieri, i quali potranno avvalersi di un consulente tecnico informatico;

#### COMUNICA

alla persona sottoposta alle indagini che:

- a) ha facoltà di nominare sino a due difensori di fiducia e che, in mancanza, sarà assistita da un difensore d'ufficio che le è già stato nominato nella persona dell'Avv. Ssa Bruno Giuseppina del Foro di Bari con studio in Gioia del Colle in via DIAZ 27 cell.: 3473448983 pec Bruno.Giuseppina@avvocatibari.legalmail.it
- b) la difesa tecnica nel procedimento penale è obbligatoria, in relazione all'esercizio delle facoltà e dei diritti che sono riconosciuti al medesimo dalla Costituzione, dal codice di procedura penale e dalle altre leggi vigenti, tra i quali: la facoltà di farsi assistere da non più di due difensori di fiducia, di nominare consulenti tecnici e di far svolgere indagini difensive anche a mezzo di sostituti e investigatori privati autorizzati; il diritto di essere assistito da un interprete se non comprende o non parla la lingua italiana e di ottenere la traduzione degli atti fondamentali nella propria lingua; il diritto di conferire con il proprio difensore anche durante l'eventuale stato di detenzione; il diritto di presentare memorie, richieste e istanze scritte; il diritto di avere notizie sulle iscrizioni esistente a suo carico nel registro delle notizie di reato, ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) del codice di procedura penale; la facoltà di richiedere copia di atti del procedimento, a proprie spese e su autorizzazione del pubblico ministero o del giudice; la facoltà di presentarsi al pubblico ministero per rilasciare dichiarazioni e di chiedere di essere sentito nei procedimenti in camera di consiglio con le modalità indicate dall'art. 127 e dall'art. 666 c.p.p. nonché, in caso di partecipazione a distanza, con le garanzie di cui all'art. 133-ter c.p.p.; il diritto di farsi assistere dal difensore nel corso degli atti di interrogatorio, ispezione e confronto ai quali debba partecipare, nonché nel corso di atti di perquisizione, sequestro e altri accertamenti urgenti; il diritto di essere tempestivamente avvisato nel caso di accertamenti tecnici non ripetibili (con la facoltà di chiedere di partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti) e di farsi assistere dal difensore e da consulenti tecnici nel corso degli stessi; la facoltà di non rispondere all'interrogatorio e il diritto a ricevere gli avvertimenti previsti dall'art. 64 del codice di procedura

penale nonché il diritto di ottenere che l'atto venga documentato nelle forme previste dall'art. 141-bis c.p.p. (ove si trovi in stato di detenzione) e dall'art. 373 c.p.p.; il diritto di chiedere la restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza nei limiti e alle condizioni indicate dall'art. 175 c.p.p. e dell'art. 489 c.p.p.; **il diritto di opporsi (riconosciuto anche alla persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita) al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero, salvo che alla perquisizione sia conseguito il sequestro e, comunque, nei limiti e alle condizioni indicate dall'art. 252-bis c.p.p. che qui si richiama**; salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro il diritto di proporre opposizione, entro dieci giorni dalla data in cui abbia avuto conoscenza del decreto di convalida, avverso quest'ultimo ai sensi dell'art. 352, comma 4-bis c.p.p.; il diritto di chiedere al giudice, nei termini e alle condizioni indicate dall'art. 335-quater c.p.p., l'accertamento della tempestività dell'iscrizione di cui all'art. 335 c.p.p.; la facoltà per l'arrestato e il fermato di chiedere al giudice di intervenire a distanza all'udienza di convalida (art. 391, comma 1, c.p.p.); la facoltà di chiedere al Giudice per le indagini preliminari che si proceda a incidente probatorio nei casi stabiliti dall'art. 392 del codice di procedura penale; la facoltà di richiedere che il procedimento sia trasmesso ad altro P.M. ritenuto competente e quella di presentare impugnazione avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati a suo carico (richiesta di riesame, appello, ricorso per cassazione, revocazione ai sensi e nei limiti dell'art. 628-bis c.p.p., rescissione del giudicato ai sensi e nei limiti dell'art. 629-bis c.p.p.), nei casi, nei termini e con le modalità previste dal codice di procedura penale; il diritto di ricevere notifica della richiesta di proroga del termine le indagini preliminari con la facoltà di presentare memorie entro cinque giorni da quella notifica, nonché l'avviso della conclusione delle indagini preliminari con le informazioni previste dall'art. 415-bis c.p.p.; la facoltà, alla scadenza dei termini di cui all'art. 407-bis, comma 2, c.p.p. e ove il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale né richiesto l'archiviazione, di chiedere al giudice, ai sensi dell'art. 415-bis, comma 5-quater, c.p.p., di ordinare al pubblico ministero di determinarsi in merito all'azione penale; la facoltà di esaminare ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini espletate nei casi, con le modalità e alle condizioni indicate dall'art. 415-ter c.p.p.; la facoltà di chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale nelle ipotesi indicate dall'art. 415-ter, comma 3, c.p.p.; la facoltà di richiedere, ove ne ricorrano le condizioni ed anche all'udienza preliminare, che il procedimento venga definito con il giudizio immediato, con il giudizio abbreviato, con l'applicazione della pena concordata tra le parti, ovvero mediante oblazione; il diritto di richiedere, in caso di proscioglimento, un'equa riparazione per l'eventuale custodia cautelare subita; la facoltà di chiedere, anche su proposta del pubblico ministero, la sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis del codice penale e dell'art. 464-bis c.p.p., ed alle condizioni oggettive (reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale) e soggettive (la sospensione non può essere concessa più di una volta e, inoltre, non si applica nei casi previsti dagli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale) indicate dal menzionato art. 168-bis del codice penale; il diritto all'oblio come disciplinato dall'art. 64-ter disp. att. c.p.p.;

c) ha l'obbligo di retribuire il difensore nominato di ufficio, salvo che non sussistano le condizioni sotto indicate per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di insolvenza, si procederà nei suoi confronti ad esecuzione forzata;

d) può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui si trovi nelle condizioni previste dal D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) e successive modificazioni e, in particolare dagli artt. 76 e segg. di detta legge il quale, tra l'altro, stabilisce:

- 1) che può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € **12.838,01**;
- 2) che se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, ivi compreso l'istante e che, in tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di € **1.032,91** per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato;
- 3) che ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati al punto 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti da Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;
- 4) che si tiene conto solo del reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
- e) ha facoltà, come la persona offesa, di accedere a programmi di giustizia riparativa, anche in sede di esecuzione della pena;
- f) per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al D. L.vo 8.6.2001, n. 231 si osservano le norme del capo III del citato D. L.vo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative alla persona sottoposta alle indagini e all'imputato, in quanto compatibili. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale (salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo) e, ove intenda partecipare al procedimento penale, deve costituirsi depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità a) la propria denominazione e le generalità del suo legale rappresentante; b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura da conferirsi nelle forme previste dall'art. 100 comma 1 del codice di procedura penale e da depositarsi nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero da presentarsi in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione; c) la sottoscrizione del difensore; la dichiarazione o l'elezione di domicilio. Se l'ente si costituisce nel processo e non compare il legale rappresentante, l'ente è rappresentato dal difensore. Se l'ente non si costituisce nel processo è dichiarato contumace. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito dal difensore di ufficio sopra indicato.

#### INVITA

la persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.p., e qualora non vi abbia già provveduto, a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, c.p.p. ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2 c.p.p. (giudizio direttissimo), 456 c.p.p. (decreto di giudizio immediato), 552 c.p.p. (decreto di citazione a giudizio) e 601 c.p.p. (atti preliminari al giudizio di appello), nonché del decreto penale di condanna, con obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e con l'avvertimento che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inadeguato, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio, e che, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, le notificazioni saranno eseguite mediante consegna al difensore;

#### AVVERTE

la persona sottoposta alle indagini, ai sensi ai sensi degli artt. 157 comma 8 ter ult. periodo, che - ove il presente atto sia il primo notificato ed essa non abbia già ricevuto dalla polizia giudiziaria gli

avvertimenti di cui all'art. 161 comma 01 c.p.p. - le successive notificazioni di atti diversi dall'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, dalla citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2 c.p.p. (giudizio direttissimo), 456 c.p.p. (decreto di giudizio immediato), 552 c.p.p. (decreto di citazione a giudizio) e 601 c.p.p. (atti preliminari al giudizio di appello), nonché dal decreto penale di condanna avverranno mediante consegna al difensore;

AVVERTE

la persona sottoposta alle indagini, ai sensi ai sensi degli artt. 157 comma 8 ter ult. periodo, e 161, comma 01, c.p.p., che, in virtù del precedente avvertimento (notifica degli atti mediante consegna al difensore), è suo onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella sua disponibilità, affinché il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarla di ogni loro successivo mutamento in quanto, ai sensi dell'art. 157, comma 8-quater, c.p.p., l'omessa o ritardata comunicazione del difensore al proprio assistito dell'atto notificato, imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.

Bari, 10/10/2024

Il Pubblico Ministero

*Roberto Rossi*  
Procuratore della Repubblica

*Giuseppe Maralfa*  
Procura della Repubblica  
Aggiunto